



COMUNE DI MATERA
CITTA' DEI SASSI
Segreteria Generale



**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE SU AREE DI
PROPRIETA' COMUNALE**

Approvato con atto di C.C. n. 16 del 01.04.1996
Modificato con atto di C.C. n. 30 del 23.05.1996
Modificato con atto di C.C. n. 85 del 06.12.1996

Art. 1

Il Comune concede in uso gratuito temporaneo, per la cura del verde, le aree di proprietà comunale o concesse al Comune, che non possono essere gestite direttamente con personale dipendente, ad Enti, Società, Associazioni e privati che ne facciano richiesta

Art. 2

Le domande relative ad aree prospicienti le cooperative, palazzi condominiali e aziende, dovranno essere presentate a firma dei rispettivi legali rappresentanti o dei singoli cittadini interessati alla manutenzione e alla gestione delle aree.

Art. 3

Le aree oggetto della concessione sono quelle destinate a verde pubblico, ovvero pertinenziali di aree di uso pubblico, anche stradali, con esclusione di parchi e giardini.

Art. 4

L'assegnazione sarà effettuata con deliberazione di Giunta Comunale secondo l'ordine di priorità delle domande acquisite al protocollo generale in relazione alle richieste delle aree da mantenere - pervenute successivamente. alla data di pubblicazione di avviso al pubblico.

In caso di richieste assunte contestualmente al protocollo, la deliberazione di Giunta Comunale conterrà altresì le motivazioni in ordine alla preferenza accordata alla ditta richiedente e comunque nel caso di condomini, la preferenza sarà data alla richiesta del rappresentante del condominio rispetto a quella del singolo condomino.

Art. 5

Le domande dovranno essere accompagnate, ai fini della individuazione dell'area, dal planimetria catastale e stralcio di Piano Regolatore Comunale predisposti dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 6

La concessione in uso consisterà nella vigilanza e manutenzione dell'area secondo le prescrizioni dell'Ufficio Verde Pubblico del Comune ivi comprese quelle relative alle essenze da piantumare.

Art. 7

E' fatto divieto di privatizzare e recintare le aree concesse che resteranno di uso pubblico.

Eventuale arredo (panchine, cestini porta rifiuti) che potrà essere installato, sarà ugualmente di uso pubblico.

E' consentita la sola recinzione con siepe di altezza non superiore a cm.60.

Art 8

Gli oneri connessi alla gestione della concessione sono a carico del concessionario.

L'Amministrazione concedente è sollevata e indenne da responsabilità di qualsivoglia specie.

Art 9

Il Comune dovrà provvedere a sua cura e spese all'installazione su suolo concesso in uso di una targa segnaletica con sopra riportate le indicazioni dello stesso concessionario. La targa non potrà superare le dimensioni di 0,5 metri quadrati.

Art. 10

E' demandata al Dirigente competente la sottoscrizione dell'apposita convenzione che regolerà i rapporti tra Comune e concessionario, il cui schema verrà approvato con formale atto deliberativo di Giunta Comunale.

Art. 11

Il Comune, a mezzo di propri incaricati, eseguirà almeno una volta a semestre, sopralluoghi per verificare lo stato dell'area verde e si riserva la facoltà di richiedere, se del caso, l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari.

Di tale sopralluogo sarà redatto apposito verbale.

Art. 12

La concessione potrà essere revocata ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.